



PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Prot. 1756

Orzinuovi, 22/05/2015

Al Sindaco e al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Palazzolo sull'Oglio
Via XX Settembre, 32
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
PEC: protocollo@palazzolo.viapec.it

Quesito relativo alla possibilità di previsione di area edificatoria privata, riguardante il terreno sito in Via Sgrazzuti, individuato catastalmente con i mappali n. 137 e 141 del foglio 8 del N.C.T. a seguito della Sentenza del TAR Brescia n. 545/2014.

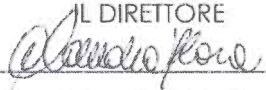
Con riferimento alla nota acquisita agli atti con prot. 1439 del 24/04/2015, con la quale il Comune di Palazzolo sull'Oglio sottoponeva al Parco il quesito in oggetto, con la presente si premette che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21 luglio 2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Palazzolo sull'Oglio, esecutiva con pubblicazione sul BURL – servizi avvisi e concorsi n. 1 del 2 gennaio 2013;
- il Sig. Ranghetti Giacomo ha presentato due ricorsi al TAR, il primo nell'anno 2002 contro la deliberazione di adozione e approvazione del previgente Piano Regolatore Generale (PRG) e contro la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia che chiedeva alcune modifiche d'ufficio del medesimo Piano, quindi anche contro Regione Lombardia, ed il secondo nell'anno 2013 contro il Comune di Palazzolo sull'Oglio per l'annullamento sia della deliberazione di adozione e di approvazione del PGT;
- l'area di proprietà del Sig. Ranghetti Giacomo è individuata nel vigente PGT come ambito 1b con destinazione a servizi pubblici e ne prevede la permuta con altri due ambiti individuati come 1a e 1c di proprietà comunale, sui quali è prevista una la realizzazione di una volumetria residenziale di circa 4000 m³. Il Comune prevedeva la cessione dell'area di proprietà del Sig. Ranghetti, in quanto gravata da problematiche di carattere idrogeologico, previo corrispettivo a suo favore di due aree di proprietà comunali munite di una congrua capacità edificatoria.

- Il contenzioso fra il Sig. Ranghetti e il Comune di Palazzolo sull'Oglio, come esplicitato nella Sentenza, parte dal lontano 1972, quando gli è stato chiesto prima di presentare un Piano di Lottizzazione per poter edificare sull'area in oggetto, poi bocciato, e infine l'area è stata tramutata da Zona B residenziale a Zona Servizi Pubblici (verde privato);
- Il TAR Brescia con Sentenza n. 545/2014 ha accolto i ricorsi presentati dal Sig. Ranghetti Giacomo, ed ha annullato "in parte qua" il PGT approvato;
- Il Parco Oglio Nord con propria determinazione n. 2 del 08/03/2002 ha espresso parere favorevole alla variante all'allora vigente PRG del Comune di Palazzolo sull'Oglio, variante che riguardava l'area del Sig. Ranghetti;
- L'area interessata individuata catastalmente al foglio 8 mappali 137 e 141 risulta essere azionata nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato con DGR X/1088 del 12/12/2013, come parte zona di interesse naturalistico e paesaggistico (art. 19 NTA, dove non è consentita la nuova edificazione), e parte zona agricola di 1° fascia di tutela (art. 20 delle NTA, dove l'edificazione è prevista nei casi e con le limitazioni prevista dalla LR 12/2005 e s.m.i.);
- L'articolo 18 comma 4 della L.R. 86/83 inoltre stabilisce che "Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute".

Pertanto, visto quanto sopra premesso, il PGT del Comune deve adeguarsi al Piano del Parco, ovvero, dovrà individuare l'area di proprietà del Sig. Ranghetti Giacomo individuata catastalmente al foglio 8 mappale 137 e 141 NCT, come parte zona agricola e parte zona di interesse naturalistico e paesaggistico, dove, si ribadisce, che la nuova edificazione non è consentita, se non in zona agricola nelle limitazioni di legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

 (Claudia Ploia)

